

**DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2016  
595/2016/R/EEL**

**PROROGA DELL'EFFICACIA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 628/2015/R/EEL, IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 ottobre 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 febbraio 2013, 57/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 57/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 553/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2016/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS);
- la comunicazione di Acquirente Unico S.p.a. 18 ottobre 2016, prot. Autorità 29714 del 19 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione 18 ottobre 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (di seguito: RCU o Registro).

**CONSIDERATO CHE:**

- transitoriamente, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 57/2013/R/eel, l'aggiornamento dei dati rilevanti costituenti il RCU è stato effettuato dalle imprese

distributrici mensilmente attraverso il caricamento massivo di tutti i dati in esso contenuti; tali tempistiche e modalità di aggiornamento hanno consentito al SII, con riferimento ai punti di prelievo serviti nel mercato libero e nell'ambito del servizio di salvaguardia, di consolidare e trasmettere a ciascun utente del dispacciamento, entro il sestultimo giorno di ciascun mese, l'anagrafica dei punti di prelievo di cui il medesimo utente risulta titolare nel mese successivo;

- la medesima deliberazione ha previsto che tale modalità di aggiornamento fosse utilizzata fino all'implementazione dei processi commerciali nel Sistema, relativi alla c.d. voltura e *switching*; in esito a tale passaggio, infatti, gli atti di modifica della titolarità del contratto di vendita, di trasporto e di dispacciamento, nonché le comunicazioni funzionali ad attuare tali modifiche sono compiuti direttamente nell'ambito del Sistema.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- al fine, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla gestione dei processi di voltura e *switching* nell'ambito del SII, con la deliberazione 628/2015/R/eel l'Autorità ha previsto l'ampliamento del contenuto informativo del RCU, uniformando altresì il corredo dei dati associati a ciascun punto di prelievo indipendentemente dal mercato di appartenenza; la citata deliberazione ha inoltre introdotto una sostanziale revisione delle modalità di aggiornamento dei dati contenuti nel medesimo Registro;
- in particolare, in relazione all'estensione del corredo informativo del RCU, la deliberazione 628/2015/R/eel ha previsto:
  - a) un primo popolamento, introducendo specifici obblighi di trasmissione dei nuovi dati costituenti il RCU da parte delle imprese distributrici o delle controparti commerciali al SII;
  - b) successivi aggiornamenti mensili dei dati caricati al fine di consolidare il nuovo contenuto del Registro;
- in relazione alle modalità di aggiornamento, la citata deliberazione ha introdotto procedure che consentono, a partire dall'1 ottobre 2016, l'inserimento e l'aggiornamento diretto di ciascun dato da parte del soggetto responsabile della correttezza del dato stesso (di seguito: aggiornamento *on condition*);
- con l'implementazione dell'aggiornamento *on condition* è venuta pertanto meno la necessità degli aggiornamenti massivi periodici da parte delle imprese distributrici; la stessa deliberazione 628/2015/R/eel ha quindi previsto, dall'operatività della nuova modalità di aggiornamento, l'abrogazione delle citate disposizioni di cui all'articolo 3 della deliberazione 57/2013/R/eel.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione 18 ottobre 2016, Acquirente Unico ha segnalato, agli Uffici dell'Autorità, delle criticità relative al fatto che alcune imprese distributrici non avrebbero completato la predisposizione delle procedure finalizzate all'aggiornamento *on condition* e che tale circostanza potrebbe comportare una non

corretta generazione dei dati funzionali al *settlement*, con particolare riferimento al calcolo del CRPU; nell'ambito della medesima comunicazione Acquirente Unico ha, altresì, evidenziato l'opportunità di prorogare l'abrogazione dell'articolo 3 della deliberazione, fino a tutto il mese di gennaio 2017, anche al fine di ottimizzare gli sviluppi e le implementazioni a carico del Sistema e degli utenti stessi in relazione ai nuovi adempimenti previsti dalla recente deliberazione 553/2016/R/eel;

- gli elementi di incertezza sopra evidenziati, unitamente all'opportunità di testare e verificare ulteriormente gli esiti dell'aggiornamento *on condition* ai fini della consistenza dei dati contenuti nel RCU e alla prospettata ottimizzazione degli sviluppi e delle implementazioni a carico del SII e degli utenti, pongono l'esigenza di valutare, da parte dell'Autorità, l'opportunità di posticipare l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, della deliberazione 57/2013/R/eel.

**RITENUTO:**

- opportuno, nelle more del consolidamento del processo di aggiornamento *on condition* dei dati contenuti nel RCU, ripristinare le modalità di aggiornamento mensile del medesimo Registro secondo le tempistiche previste all'articolo 3 della deliberazione 57/2013/R/eel;
- necessario, conseguentemente, prorogare, al 31 gennaio 2017, il termine di efficacia delle disposizioni di cui al comma 9.1, della deliberazione 628/2015/R/eel, in relazione alle citate disposizioni della deliberazione 57/2013/R/eel;
- opportuno, conseguentemente, prevedere, altresì, che continuino a trovare transitoriamente applicazione le disposizioni di cui ai commi 79.6 e 79.8 del TIS

**DELIBERA**

1. di prorogare, al 31 gennaio 2017, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 9.1, in relazione all'articolo 3 della deliberazione 57/2013/R/eel;
2. di prorogare, al 31 gennaio 2017, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 8.1, lettere e) e g), della deliberazione 628/2015/R/eel, in relazione al comma 79.8 del TIS;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente Unico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*